

**DISCIPLINARE DELLE PROCEDURE OPERATIVE
PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI SPORTIVI DELL'ACI
QUADRIENNIO OLIMPICO 2021-2024**

- A) Tutte le operazioni di voto devono essere svolte nel rispetto della normativa per il contrasto alla diffusione del Covid-19
- B) Le disposizioni contenute nel presente disciplinare si intendono valide per il settore Auto e per il settore Karting

INDICE

Art 1 - Elezione dei Conduuttori/Tecnici nel Consiglio Sportivo Nazionale e nella Giunta Sportiva

- 1.1 Prima Fase
- 1.2 Eleggibilità
- 1.3 Incompatibilità
- 1.4 Candidature
- 1.5 Diritto di voto
- 1.6 Disposizioni relative alle votazioni
- 1.7 Seconda Fase
- 1.8 Eleggibilità
- 1.9 Incompatibilità
- 1.10 Assemblea Nazionale
- 1.11 Disposizioni relative alle votazioni

Art. 2 - Elezione del rappresentante delle Scuderie/Organizzatori nel Consiglio Sportivo Nazionale e nella Giunta Sportiva

- 2.1 Prima Fase
- 2.2 Eleggibilità
- 2.3 Incompatibilità
- 2.4 Candidature
- 2.5 Diritto di voto
- 2.6 Disposizioni relative alle votazioni
- 2.7 Seconda Fase
- 2.8 Eleggibilità
- 2.9 Incompatibilità
- 2.10 Assemblea Nazionale

Art. 3 - Elezione degli Ufficiali di Gara nel Consiglio Sportivo Nazionale e nella Giunta Sportiva

- 3.1 Prima Fase
- 3.2 Eleggibilità
- 3.3 Incompatibilità
- 3.4 Candidature
- 3.5 Diritto di voto
- 3.6 Disposizioni relative alle votazioni
- 3.7 Seconda Fase
- 3.8 Eleggibilità
- 3.9 Incompatibilità
- 3.10 Assemblea Nazionale

ART. 1
ELEZIONE DEI CONDUTTORI E DEI TECNICI
NEGLI ORGANI SPORTIVI DELL'ACI
CONSIGLIO SPORTIVO NAZIONALE E GIUNTA SPORTIVA
(Eleggibilità, candidature, seggi, assemblea, diritto di voto, procedure di votazione)

ART. 1.1 ELEZIONE DEI CONDUTTORI E TECNICI – PRIMA FASE

a) A norma degli artt. 8.1 lett. b) e 9.1 lett. b) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI, i Conduttori e i Tecnici che compongono gli Organi Sportivi dell'ACI (Consiglio Sportivo Nazionale e Giunta Sportiva) sono eletti, nella prima fase, presso i seggi provinciali sulla base di una lista nazionale e mediante votazione a scrutinio segreto, dai titolari di licenza sportiva ACI di Conduttore, di Concorrente/Conduttore e di Direttore Sportivo, Tecnico di Scuderia e di Istruttore.

b) Le elezioni sono indette dal Presidente dell'ACI con apposito bando nel quale deve essere indicato il termine e le modalità per la presentazione delle candidature nonché le date, il luogo e gli orari di svolgimento delle elezioni.

Il bando è pubblicato sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it).

ART. 1.2 ELEGGIBILITÀ

1.2.1 Requisiti di eleggibilità

Sono eleggibili alla carica di rappresentanti dei Conduttori e dei Tecnici negli Organi Sportivi dell'ACI coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani

b) essere maggiorenni alla data della presentazione della candidatura;

c) per la candidatura a rappresentante di Conduttori, essere titolari di licenze sportive ACI di conduttore o concorrente/conduttore - con esclusione delle licenze giornaliere e di quelle in convenzione con gli EPS – in corso di validità alla data di presentazione della candidatura ed esserlo stati per almeno due anni negli ultimi dieci anni precedenti quello delle elezioni. Per la candidatura a rappresentante dei Tecnici, essere titolari di licenze sportive ACI di Direttore sportivo e tecnico di Scuderia o di Istruttore Federale Acisport Auto o di Istruttore Acisport Auto di II° e III° livello in corso di validità alla data di presentazione della candidatura ed esserlo stati per almeno due anni negli ultimi dieci anni precedenti quello delle elezioni. Per il settore karting possono candidarsi come rappresentanti dei Tecnici i possessori di licenza di Istruttore di I° e II° livello.

d) limitatamente ai Conduttori, aver preso parte, per almeno due anni nell'ultimo decennio precedente quello delle elezioni a competizioni nazionali e/o internazionali;

e) essere titolari di patente di guida;

f) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a un anno;

g) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, provvedimenti disciplinari definitivi di sospensione dell'attività sportiva complessivamente superiori ad un anno da parte della FIA, dell'ACI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI o di altri Organismi sportivi internazionali riconosciuti;

h) non avere subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle norme sportive antidoping del CONI o delle disposizioni del codice mondiale antidoping WADA;

i) non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività imprenditoriale e/o commerciale direttamente collegata alla gestione sportiva dell'ACI;

l) non avere in essere - anche tramite la partecipazione ad associazioni, scuderie o società - controversie giudiziarie contro la FIA, l'ACI, il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline sportive associate del CONI o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso;

m) essere in possesso del titolo di studio del diploma di scuola media inferiore;

1.2.2 Mancanza o perdita dei requisiti

La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione o la nomina, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'elezione o la nomina, di cui al precedente paragrafo, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

ART. 1.3 - INCOMPATIBILITÀ

In materia di incompatibilità si applicano le disposizioni del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI. (art. 41).

ART.1. 4 – CANDIDATURE

1.4.1 Presentazione

Le domande di candidatura per l'elezione negli Organi Sportivi dell'ACI, sottoscritte dall'interessato ed in carta semplice, devono pervenire alla Direzione per lo Sport Automobilistico di ACI – Segreteria (00185 Roma, Via Solferino 32) inderogabilmente entro il termine indicato nel bando elettorale a mezzo posta o PEC (direzionesportautomobilistico@pec.aci.it) o all'indirizzo e-mail dedicato (elezioniorganisportivi@aci.it).

Le domande, pur spedite entro i termini, non saranno ammesse se pervenute oltre il termine fissato dal bando elettorale.

Non sono ammesse, per una stessa persona, candidature plurime.

1.4.2 Documentazione

La domanda di ammissione alle elezioni (candidatura) deve contenere:

a) le informazioni relative alla residenza, ai numeri di telefono (fissi e mobili) e di fax e all'indirizzo di posta elettronica eletto al fine del ricevimento di eventuali comunicazioni;

b) la dichiarazione di accettazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI e delle presenti procedure elettorali;

c) la fotocopia delle licenze sportive ACI di cui al precedente par. 1.2.1, lettera c).

In sostituzione della fotocopia è ammessa una dichiarazione sostitutiva di possesso rilasciata dalla Direzione per lo Sport Automobilistico di ACI (DSA) o dall'Automobile Club interessato;

d) una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle incompatibilità di cui ai precedenti artt. 1.2 e 1.3;

e) per i conduttori, l'indicazione del settore di attività (velocità non storica, rally non storici, autostoriche e karting) alla cui elezione il candidato intende partecipare;

f) un breve curriculum sportivo nel quale deve essere indicata la partecipazione alle competizioni di cui all'art. 1.2.1, lett. d) e, ai fini della soluzione di eventuali ex-aequo nelle votazioni, anche l'anno del primo tesseramento sportivo.

E' facoltà della Commissione Elettorale Centrale chiedere ai candidati eventuali integrazioni della documentazione presentata al fine di valutarne l'ammissibilità.

1.4.3 Accettazione e pubblicazione delle candidature

La Commissione Elettorale Centrale di cui all'art. 48 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI, verificata la regolarità della documentazione presentata, predispose la lista, unica per tutto il territorio nazionale, delle candidature ammesse dei conduttori e dei tecnici ai fini della sua pubblicazione sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it).

La lista dei candidati alla carica di rappresentante dei Conduttori negli Organi Sportivi dell'ACI indicherà il settore di attività (velocità moderna, rally moderni, autostoriche, karting) alla cui elezione il candidato intende partecipare.

In caso di mancata accettazione della candidatura, la decisione della Commissione è comunicata entro due giorni all'indirizzo di posta elettronica, eletto dal candidato interessato al fine di ricevere eventuali comunicazioni, e pubblicata sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it).

Alla Commissione Elettorale Centrale possono essere presentate eventuali richieste di riesame delle candidature, sulla base di nuova documentazione e motivazioni a confutazione di quelle prodotte dai candidati, entro il termine perentorio di due giorni dalla pubblicazione delle candidature ammesse nel sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it). La Commissione Centrale, sentito l'interessato, decide entro il termine di 5 giorni.

Avverso la decisione di inammissibilità delle candidature è ammesso ricorso alla Corte Federale d'Appello entro il termine perentorio di due giorni dalla data di pubblicazione della lista delle candidature ammesse nel sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it). La Corte Federale d'Appello, sentito l'interessato, decide inappellabilmente entro il termine di 5 giorni.

1.4.4 Mancata presentazione o accettazione delle candidature

Qualora, trascorsi i termini indicati nel precedente par. 1.4.1, siano state presentate candidature in numero inferiore a tredici il/i posti riservati ai rappresentanti dei Conduttori e Tecnici negli Organi Sportivi dell'ACI risulteranno vacanti.

L'Organo si riterrà comunque costituito con i due terzi delle candidature presentate e sarà successivamente integrato nei 90 giorni successivi.

Lo stesso principio sarà seguito anche nel caso in cui la Commissione Elettorale Centrale dovesse accettare meno di tredici candidature.

ART. 1.5 – DIRITTO DI VOTO

a) Hanno diritto di voto per l'elezione dei rappresentanti dei conduttori i titolari di licenza sportiva ACI di Conduttore, di Concorrente/Conduttore, a condizione di:

- essere maggiorenni
- essere in attività
- essere titolari di licenza sportiva ACI di Conduttore, di Concorrente/Conduttore rilasciata entro la data indicata nel bando elettorale - e di esserlo stati almeno nell'anno precedente quello delle elezioni.

b) Hanno diritto di voto per l'elezione dei rappresentanti dei tecnici i titolari di licenza sportiva ACI di Direttore Sportivo, Tecnico di Scuderia e di Istruttore, a condizione di:

- essere maggiorenni
- essere in attività
- essere titolari di licenza sportiva ACI di Direttore Sportivo e Tecnico di Scuderia e di Istruttore di qualsiasi livello e di Assistente Istruttore rilasciata entro la data indicata nel bando elettorale - e di esserlo stati almeno nell'anno precedente quello delle elezioni.

c) Non hanno diritto di voto i titolari delle licenze giornaliera e di quelle emesse in convenzione con gli EPS.

d) I Conduttori e i Tecnici devono votare presso le sedi dei seggi situati nella provincia di residenza.

e) Non sono ammessi voti per delega.

ART. 1.6 –DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI

1.6.1 Seggi elettorali

a) Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti dei Conduttori e dei Tecnici negli Organi Sportivi dell'ACI si svolgono presso i seggi elettorali situati nelle sedi di ogni Automobile Club provinciale o locale;

b) se, per motivi di forza maggiore, le elezioni non si possono svolgere nel luogo, giorno o orari indicati nel bando, il Presidente dell'ACI può autorizzarne lo spostamento in una diversa data ricadente entro i sette giorni successivi ed eventualmente in luogo e/o orari diversi. In questo caso la comunicazione sul sito deve avvenire almeno tre giorni prima della nuova data;

c) nel seggio elettorale il Presidente avrà cura di affiggere in maniera ben visibile le liste dei candidati trasmesse dalla Segreteria della DSA;

d) per le operazioni di voto, i seggi elettorali devono rimanere aperti per tutto il periodo indicato nel bando elettorale. Trascorso tale termine, il Presidente del seggio può protrarre l'orario di chiusura delle operazioni di voto per consentire agli elettori, eventualmente già presenti presso il seggio entro l'orario di chiusura, di esprimere il loro voto.

Il Presidente può inoltre dichiarare concluse le operazioni di voto anche prima della scadenza del termine se tutti gli aventi diritto al voto hanno votato.

All'interno del seggio possono essere sempre presenti i candidati, mentre i votanti sono ammessi limitatamente al periodo necessario per l'esercizio del loro voto;

e) il Presidente nomina uno o più Scrutatori che non possono essere scelti fra i candidati;

f) al Presidente del seggio ed agli Scrutatori spetta il compito di controllare la regolarità di svolgimento delle operazioni di voto, di redigere il verbale e curarne la trasmissione alla Commissione Elettorale Centrale, unitamente a tutto il materiale elettorale;

g) le schede elettorali devono essere convalidate, con firma in originale, dal Presidente e dagli Scrutatori;

h) gli Scrutatori hanno il compito di verificare gli aventi diritto al voto.

1.6.2 Presidenti e Segretari dei seggi

Ogni seggio è presieduto dal Presidente dell'Automobile Club sede del seggio o da persona delegata, coadiuvato da un Segretario dallo stesso nominato.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure elettorali, in caso di assenza del Presidente del seggio con contemporanea mancanza di sua delega, il Presidente dell'ACI nominerà in via d'urgenza un nuovo Presidente di seggio. Se del caso saranno applicati i termini previsti per il rinvio di cui all'art. 1.6.1 lett. b).

1.6.3 Verifica dei poteri

a) Al fine di consentire la verifica dei poteri, la Segreteria della DSA predispone, per ogni sede elettorale, un tabulato nominativo degli aventi diritto al voto.

b) In sede di verifica dei poteri, gli aventi diritto di voto devono esibire agli Scrutatori un documento di identità personale e la licenza sportiva ACI dell'anno in corso, in originale o in fotocopia.

c) In caso di mancata presentazione del documento di identità personale di cui alla precedente lettera b), all'interessato non è consentito di essere ammesso alle operazioni di voto.

d) Gli Scrutatori, verificata la legittimazione di ciascun elettore, consegnano a questi una scheda elettorale, munita di firma di convalida, per ciascuna categoria di licenza posseduta.

1.6.4 Votazioni

Sulla scheda elettorale devono essere indicati i cognomi dei candidati votati. In caso di candidati aventi lo stesso cognome, oltre a questo deve essere indicato anche il nome.

a) Per la votazione dei rappresentanti dei Conduuttori, ogni elettore può esprimere il seguente numero massimo di voti di preferenza:

- cinque voti per i Conduuttori del settore velocità non storica,
- quattro voti per i Conduuttori del settore rally non storici,
- due voti per i Conduuttori del settore karting,
- un voto per i Conduuttori del settore autostoriche.

b) Per la votazione dei rappresentanti dei Tecnici, ogni elettore può esprimere un solo voto di preferenza.

c) La scheda elettorale votata deve essere deposta nell'urna appositamente predisposta.

d) Al termine della votazione, il Presidente del seggio non deve procedere allo scrutinio delle schede votate, che dovranno essere inviate alla Commissione Elettorale Centrale, presso la Segreteria della DSA (00185 Roma, Via Solferino 32), entro 24 ore dalla chiusura del seggio, mediante corriere espresso o similari. Sarà parimenti trasmessa alla Commissione Elettorale Centrale la seguente documentazione:

- il verbale;
- una copia del tabulato degli aventi diritto al voto con un segno di spunta accanto alle firme di coloro che hanno votato;
- l'urna sigillata contenente le schede votate
- le schede elettorali non utilizzate

e) Il verbale deve riportare il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti, il numero delle schede non utilizzate; deve essere anticipato per e-mail all'indirizzo elezioniorganisportivi@aci.it al termine delle operazioni di voto.

f) Il verbale ed il tabulato degli aventi diritto al voto utilizzato per la verifica dei poteri devono essere sottoscritti dal Presidente, dal Segretario del seggio e dagli Scrutatori.

1.6.5 Risultati delle elezioni e proclamazione degli eletti

a) Ricevute, da tutti i seggi elettorali, le urne sigillate con le schede votate e la documentazione di cui al precedente art. 1.6.4 lett. d), la Commissione Elettorale Centrale procede allo scrutinio delle schede e alla proclamazione dei candidati eletti negli Organi Sportivi dell'ACI.

b) In questa prima fase, risultano eletti:

- i cinque Conduttori che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi tra i candidati per il settore velocità non storica,
- i quattro Conduttori che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi tra i candidati per il settore rally non storici,
- i due Conduttori che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi tra i candidati per il settore karting,
- il Conduttore che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi tra i candidati per il settore autostoriche;
- il Tecnico che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi tra i candidati del settore Tecnici.

c) Sono considerate nulle le schede elettorali:

- che dovessero riportare nominativi di persone non candidate o nominativi in numero superiore a quello prescritto,
- che in caso di omonimia tra candidati non dovessero indicare, oltre al cognome, anche il nome,
- che dovessero contenere elementi tali da lasciare dubbi sulla effettiva volontà del votante,
- che dovessero consentire il riconoscimento del voto.

d) In caso di parità di voti è eletto il candidato con la maggiore anzianità di tesseramento sportivo, spettando agli interessati la prova di tale anzianità. Persistendo la parità, è eletto il candidato più anziano di età.

e) Il risultato finale delle votazioni è pubblicato sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it), costituendo tale pubblicazione comunicazione ufficiale a tutti gli effetti.

1.6.6 Impugnazione dei risultati delle elezioni

a) I candidati e gli aventi diritto di voto partecipanti alle votazioni possono presentare appello davanti alla Corte Federale d'Appello contro i risultati delle elezioni.

Per la presentazione degli appelli devono essere applicati i termini e le procedure previsti nell'Art. 37 del Regolamento di Giustizia Sportiva di ACI, anch'esso pubblicato sul sito www.acisport.it. I termini per la presentazione degli appelli decorrono dalla data di pubblicazione dei risultati sul sito Internet ufficiale delle

attività sportive dell'ACI (www.acisport.it). La Corte Federale d'Appello, sentito l'interessato, decide inappellabilmente entro il termine di 5 giorni.

b) In caso di accoglimento dell'appello che comporti l'annullamento dei risultati di uno o più seggi elettorali, il Presidente dell'ACI procede a stabilire una nuova data per lo svolgimento delle nuove elezioni provinciali che dovrà essere fissata entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione della Corte Federale d'Appello. La pubblicazione avviene sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it).

ART. 1.7 ELEZIONE DEI CONDUTTORI E TECNICI – SECONDA FASE

13 rappresentanti dei Conduuttori e Tecnici, di cui all'art. 1.6.5, si riuniscono in assemblea - Assemblea Nazionale – ed eleggono al loro interno, mediante votazione a scrutinio segreto ed ai sensi dell'art. 51.2 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI, 10 rappresentanti nel Consiglio Sportivo Nazionale e 3 rappresentanti nella Giunta Sportiva.

Le elezioni sono indette dal Presidente dell'ACI con apposito bando, contenente l'avviso di convocazione e pubblicato sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it).

ART. 1.8 – ELEGGIBILITA'

Sono eleggibili alla carica di Conduuttore e Tecnico nel Consiglio Sportivo Nazionale e nella Giunta Sportiva i tredici conduuttori e tecnici risultati eletti in seguito alle votazioni presso i seggi provinciali, ai sensi dell'art. 51 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI. Non è pertanto prevista la presentazione di una nuova candidatura.

La Segreteria della DSA trasmette al Presidente dell'assemblea nazionale l'elenco dei nominativi dei conduuttori e tecnici, pubblicato sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it), indicando, per ciascuno di essi il settore per il quale è stato eletto (velocità-rally-autostoriche-karting-tecnici).

ART. 1.9 – INCOMPATIBILITÀ

In materia di incompatibilità si applicano le disposizioni del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI. (art. 41).

ART. 1.10 – ASSEMBLEA NAZIONALE

1.10.1 Convocazione dell'assemblea

a) L'assemblea dei conduuttori e tecnici è convocata dal Presidente dell'ACI.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, con arrotondamento per eccesso.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita non importa quanti saranno gli aventi diritto al voto presenti.

b) Se, per motivi di forza maggiore, l'assemblea non può essere tenuta nel luogo, giorno o orari indicati nell'avviso di convocazione, il Presidente dell'ACI può autorizzarne lo spostamento in una diversa data ricadente entro i 7 giorni successivi alla data prevista originariamente ed eventualmente in luogo e/o orari diversi, dandone comunicazione a tutti i Conduuttori e Tecnici risultati eletti in seguito alle votazioni presso i seggi provinciali.

1.10.2 Presidente e Segretario dell' assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'ACI, o da persona delegata, coadiuvato da un Segretario dallo stesso nominato.

Il Presidente dell'assemblea nomina altresì uno o più scrutatori che non possono essere scelti fra i candidati.

ART. 1.11 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI

Nella sede, nel giorno e negli orari indicati nell'avviso di convocazione, il Presidente dell'assemblea comunica in apertura i nomi dei conduuttori e tecnici eleggibili e invita i presenti a comunicare verbalmente la loro eventuale indisponibilità ad essere eletti nel CSN o nella GS.

Il Presidente può autorizzare i conduuttori e tecnici che ne fanno richiesta a svolgere un breve intervento, determinandone la durata.

1.11.1 Diritto di voto

Hanno diritto di voto i conduttori e tecnici eletti ai sensi dell'art. 51 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI.

Ogni conduttore e tecnico ha diritto a ricevere una scheda elettorale per votare i propri rappresentanti nella Giunta Sportiva.

Non sono ammessi voti per delega.

1.11.2 votazione

a) Il Presidente dell'assemblea consegna a ciascuno dei presenti, previa verifica della sua identità mediante il controllo di un documento personale, una scheda elettorale, precedentemente convalidata con firma in originale del Presidente e degli Scrutatori, con la quale può esprimere un numero massimo di tre voti di preferenza indicando sulla scheda elettorale i cognomi dei 3 conduttori e tecnici per la Giunta Sportiva.

In caso di candidati aventi lo stesso cognome, oltre a questo deve essere indicato anche il nome.

I Conduttori e Tecnici che, al termine delle procedure di votazione di cui all'art. 1.11.3, non risulteranno eletti nella Giunta Sportiva, sono considerati automaticamente eletti nel Consiglio Sportivo Nazionale.

b) Le votazioni sono fatte a scrutinio segreto

c) Le schede elettorali votate devono essere deposte nell'urna appositamente predisposta.

d) Sono considerate nulle le schede elettorali:

- che dovessero riportare nominativi di persone diverse dai conduttori e tecnici o nominativi in numero superiore a quello prescritto,
- che in caso di omonimia tra candidati non dovessero indicare, oltre al cognome, anche il nome,
- che dovessero contenere elementi tali da lasciare dubbi sulla effettiva volontà del votante,
- che dovessero consentire il riconoscimento del voto.

1.11.3 Risultati delle elezioni e proclamazione dei vincitori

a) Al termine della votazione, il Presidente dà inizio allo scrutinio delle schede redigendo il verbale delle operazioni con il risultato della votazione.

b) In caso di parità di voti, risulta eletto il conduttore e tecnico che in sede di ballottaggio tra gli ex-aequo, da effettuarsi nello stesso giorno dell'assemblea, ha riportato il maggior numero di voti validamente espressi.

In caso di ulteriore parità di voti, è eletto il conduttore e tecnico con una maggiore anzianità di tesseramento sportivo, spettando all'interessato la prova di tale anzianità. Persistendo la parità, è eletto il conduttore e tecnico più anziano di età.

c) Risolti gli ex-aequo così come previsto nella precedente lett. b), il Presidente dell'assemblea comunica proclama gli eletti nella Giunta Sportiva e nel Consiglio Sportivo Nazionale e cura la trasmissione del verbale, dell'elenco degli aventi diritto al voto completo delle firme con un segno di spunta accanto alle firme di coloro che hanno votato, delle schede votate e delle schede elettorali non utilizzate alla Commissione Elettorale Centrale presso la Segreteria della DSA – 00185 Roma – Via Solferino 32.

d) Il verbale dell'assemblea deve riportare il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti, il numero delle schede votate ed il numero delle schede non utilizzate che vengono trasmesse alla Commissione Elettorale Centrale in busta chiusa.

e) Il verbale dell'assemblea e l'elenco degli aventi diritto al voto utilizzato per la verifica dei poteri devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

f) La Commissione Elettorale Centrale, dopo aver effettuato il controllo delle operazioni di voto, proclama gli eletti e da disposizione per la pubblicazione dei risultati finali delle votazioni sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it).

1.11.4 Impugnazione dei risultati delle elezioni

a) I conduttori e tecnici partecipanti all'assemblea possono presentare appello davanti alla Corte Federale d'Appello contro i risultati delle elezioni relative ai rappresentanti dei conduttori e tecnici nel Consiglio Sportivo Nazionale e nella Giunta Sportiva.

Fatta eccezione per il preavviso, che deve essere presentato per iscritto al Presidente dell'assemblea entro quindici minuti dalla comunicazione dei risultati, sono applicati i termini e le procedure previsti nell'Art. 37 del Regolamento di Giustizia Sportiva di ACI, anch'esso pubblicato sul sito www.acisport.it.

La Corte Federale d'Appello, sentito l'interessato, decide inappellabilmente entro il termine di 5 giorni.

b) In caso di accoglimento dell'appello che comporti l'annullamento dei risultati dell'Assemblea, il Presidente dell'ACI stabilisce una nuova data per lo svolgimento della nuova assemblea che dovrà essere fissata entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione della Corte Federale d'Appello, dandone comunicazione a tutti i Conduuttori e Tecnici eleggibili.

**ART. 2 ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE SCUDERIE A.S.D. o S.S.D.
E DEGLI ORGANIZZATORI A.S.D. o S.S.D.**

**NEGLI ORGANI SPORTIVI DELL'ACI
CONSIGLIO SPORTIVO NAZIONALE E GIUNTA SPORTIVA**
(Eleggibilità, candidature, seggi, assemblea, diritto di voto, procedure di votazione)

ART. 2.1 ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE SCUDERIE E DEGLI ORGANIZZATORI, costituiti entrambi con forma giuridica A.S.D. Associazione Sportiva Dilettantistica o S.S.D. Società sportiva Dilettantistica — PRIMA FASE

a) A norma degli artt. 8.1 lett. d) e 9.1 lett. e) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI, i rappresentanti delle Scuderie e degli Organizzatori scelti tra i titolari di Licenza sportiva di Scuderia o di Organizzatore Auto e Karting, costituiti entrambi con forma giuridica A.S.D. o S.S.D., d'ora in poi definiti Scuderie e Organizzatori, che compongono gli Organi Sportivi dell'ACI - Consiglio Sportivo Nazionale e Giunta Sportiva - sono eletti nella prima fase presso i seggi provinciali, sulla base di una lista nazionale e mediante votazione a scrutinio segreto, secondo le specifiche di cui al successivo art. 2.5.

b) Le elezioni sono indette dal Presidente dell'ACI con apposito bando nel quale deve essere indicato il termine e le modalità per la presentazione delle candidature nonché le date, il luogo e gli orari di svolgimento delle elezioni.

Il bando è pubblicato sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it).

ART. 2.2 ELEGGIBILITÀ

2.2.1 Requisiti di eleggibilità

Sono eleggibili alla carica di rappresentanti delle Scuderie e degli Organizzatori negli Organi Sportivi dell'ACI coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere i legali rappresentanti delle Scuderie e degli Organizzatori in rappresentanza delle quali verrà presentata la candidatura;

b) essere cittadini italiani

c) essere maggiorenni alla data della presentazione della candidatura;

d) essere titolari di patente di guida;

e) essere in possesso del titolo di studio del diploma di scuola media inferiore;

e) non avere subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

f) che la Scuderia e l'Organizzatore, titolare di Licenza sportiva ACI di Scuderia o di Organizzatore in corso di validità alla data di presentazione della candidatura lo sia stato, in qualsiasi delle due categorie, anche per almeno due anni negli ultimi dieci anni precedenti quello delle elezioni. Sono esclusi i titolari di licenze sportive giornaliere (certificato di organizzazione) e di quelle emesse in convenzione con gli EPS;

g) che né la Scuderia/Organizzatore né il legale rappresentante abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a un anno;

h) che né la Scuderia/Organizzatore né il legale rappresentante abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, provvedimenti disciplinari definitivi di sospensione dell'attività sportiva complessivamente superiori ad un anno da parte della FIA, dell'ACI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI o di altri Organismi sportivi internazionali riconosciuti;

i) che né la Scuderia/Organizzatore né il legale rappresentante abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività imprenditoriale e/o commerciale direttamente collegata alla gestione sportiva dell'ACI;

l) che né la Scuderia/Organizzatore né il legale rappresentante - anche tramite la partecipazione ad associazioni, scuderie o società - non abbiano in essere, controversie giudiziarie contro la FIA, l'ACI, il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline sportive associate del CONI o contro altro organismi riconosciuti dal CONI stesso.

2.2.2 Mancanza o perdita dei requisiti

La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o la nomina, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente paragrafo, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

ART. 2.3 - INCOMPATIBILITÀ

In materia di incompatibilità si applicano le disposizioni del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI. (art. 41).

ART. 2. 4 – CANDIDATURE

2.4.1 Presentazione

Le domande di candidatura per l'elezione negli Organi Sportivi dell'ACI, sottoscritte dal legale rappresentante della Scuderia/Organizzatore, in carta semplice, devono pervenire Direzione per lo Sport Automobilistico di ACI – Segreteria (00185 Roma, Via Solferino 32) inderogabilmente entro il termine indicato nel bando elettorale a mezzo posta o PEC (direzionesportautomobilistico@pec.aci.it) o all'indirizzo e-mail dedicato (elezioniorganisportivi@aci.it).

Le domande, pur spedite entro i termini, non saranno ammesse se pervenute oltre il termine fissato dal bando.

Non sono ammesse, per una stessa persona, candidature plurime, pertanto chi fosse in possesso di licenza per entrambe le categorie deve candidarsi solo per una delle due.

2.4.2 Documentazione

La domanda di ammissione alle elezioni (candidatura) deve contenere:

a) le informazioni relative alla residenza, ai numeri di telefono (fissi e mobili) e di fax e all'eventuale indirizzo di posta elettronica eletto al fine del ricevimento di eventuali comunicazioni;

b) la dichiarazione di accettazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI e delle presenti procedure elettorali;

c) la fotocopia delle licenze sportive ACI di cui al precedente par. 2.2.1, lettera f);

In sostituzione della fotocopia è ammessa una dichiarazione sostitutiva di possesso rilasciata dalla DSA o dall'Automobile Club interessato;

d) una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle incompatibilità di cui ai precedenti artt. 2.2 e 2.3;

e) la dichiarazione di essere il legale rappresentante della Scuderia o dell'Organizzatore, costituiti entrambi in forma giuridica di A.S.D. o S.S.D.;

f) una breve descrizione dell'attività sportiva svolta nella quale deve essere indicato, ai fini della soluzione di eventuali ex-aequo nelle votazioni, anche l'anno del primo tesseramento sportivo della Scuderia/Organizzatore.

E' facoltà della Commissione Elettorale Centrale chiedere ai candidati eventuali integrazioni della documentazione presentata al fine di valutarne l'ammissibilità.

2.4.3 Accettazione e pubblicazione delle candidature

La Commissione Elettorale Centrale di cui all'art. 48 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI, verificata la regolarità della documentazione presentata, predisponde la lista, unica per tutto il territorio nazionale, delle candidature ammesse dei rappresentanti delle

Scuderie/Organizzatori ai fini della sua pubblicazione sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it).

In caso di mancata accettazione della candidatura, la decisione della Commissione è comunicata entro due giorni all'indirizzo di posta elettronica, eletto dal candidato interessato al fine di ricevere eventuali comunicazioni e pubblicata sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it).

Alla Commissione Elettorale Centrale possono essere presentate eventuali richieste di riesame delle candidature, sulla base di nuova documentazione e motivazioni a confutazione di quelle prodotte dai candidati, entro il termine perentorio di due giorni dalla pubblicazione delle candidature ammesse nel sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it). La Commissione Centrale, sentito l'interessato, decide entro il termine di 5 giorni.

Avverso la decisione di inammissibilità delle candidature è ammesso ricorso alla Corte Federale d'Appello entro il termine perentorio di due giorni dalla data di pubblicazione della lista delle candidature ammesse nel sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it). La Corte Federale d'Appello, sentito l'interessato, decide inappellabilmente entro il termine di 5 giorni.

2.4.4 Mancata presentazione o accettazione delle candidature

Qualora, trascorsi i termini indicati nel precedente par. 2.4.1, siano state presentate candidature in numero inferiore a sette il/i posti riservati ai rappresentanti delle Scuderie/Organizzatori negli Organi Sportivi dell'ACI risulteranno vacanti.

L'Organo si riterrà comunque costituito con i due terzi delle candidature presentate e sarà successivamente integrato nei 90 giorni successivi.

Lo stesso principio sarà seguito anche nel caso in cui la Commissione Elettorale Centrale dovesse accettare meno di sette candidature.

ART. 2.5 – DIRITTO DI VOTO

a) Hanno diritto di voto i legali rappresentanti delle Scuderie e degli Organizzatori Auto e Karting, costituiti entrambi con forma giuridica di A.S.D. o S.S.D., titolari delle corrispondenti licenze sportive ACI in corso di validità, rilasciata entro la data indicata nel bando elettorale e a condizione di esserlo stati anche nell'anno precedente quello delle elezioni, in una qualsiasi delle due categorie. Sono esclusi i titolari di tessere sportive giornaliera (certificato di organizzazione) e di quelle emesse in convenzione con gli EPS;

b) Le Scuderie/Organizzatori votano per mezzo dei loro legali rappresentanti dietro esibizione dell'autocertificazione da cui si evinca che chi vota è il legale rappresentante della Scuderia o dell'Organizzatore, costituiti entrambi con forma giuridica di A.S.D. o S.S.D.;

c) I legali rappresentanti delle Scuderie/Organizzatori devono votare presso i seggi provinciali dove la Scuderia/Organizzatore ha sede;

d) I legali rappresentanti delle Scuderie/Organizzatori devono essere maggiorenni;

e) non sono ammessi voti per delega;

f) nel caso in cui il legale rappresentante della Scuderia sia legale rappresentante anche di un Organizzatore, riceve una sola scheda elettorale.

ART. 2.6 –DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI

2.6.1 Seggi elettorali

a) Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti delle Scuderie e degli Organizzatori negli Organi Sportivi dell'ACI si svolgono presso i seggi elettorali situati nelle sedi di ogni Automobile Club provinciale o locale;

b) se, per motivi di forza maggiore, le elezioni non si possono svolgere nel luogo, giorno o orari indicati nel bando, il Presidente dell'ACI può autorizzarne lo spostamento in una diversa data ricadente entro i sette giorni successivi ed eventualmente in luogo e/o orari diversi. In questo caso la comunicazione sul sito deve avvenire almeno tre giorni prima della nuova data;

c) nel seggio elettorale il Presidente avrà cura di affiggere in maniera ben visibile le liste dei candidati trasmesse dalla Segreteria della DSA;

d) per le operazioni di voto, i seggi elettorali devono rimanere aperti per tutto il periodo indicato nel bando elettorale. Trascorso tale termine, il Presidente del seggio può protrarre l'orario di chiusura delle operazioni di voto per consentire agli elettori, eventualmente già presenti presso il seggio entro l'orario di chiusura, di esprimere il loro voto.

Il Presidente può inoltre dichiarare concluse le operazioni di voto anche prima della scadenza del termine se tutti gli aventi diritto al voto hanno votato.

All'interno del seggio possono essere sempre presenti i candidati, mentre i votanti sono ammessi limitatamente al periodo necessario per l'esercizio del loro voto;

e) il Presidente nomina uno o più Scrutatori che non possono essere scelti fra i candidati;

f) al Presidente del seggio ed agli Scrutatori spetta il compito di controllare la regolarità di svolgimento delle operazioni di voto, di redigere il verbale e curarne la trasmissione alla Commissione Elettorale Centrale, unitamente a tutto il materiale elettorale;

g) le schede elettorali devono essere convalidate, con firma in originale, dal Presidente e dagli Scrutatori;

h) gli Scrutatori hanno il compito di verificare gli aventi diritto al voto.

2.6.2 Presidenti e Segretari dei seggi

Ogni seggio è presieduto dal Presidente dell'Automobile Club sede del seggio o da persona delegata, coadiuvato da un Segretario dallo stesso nominato.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure elettorali, in caso di assenza del Presidente del seggio con contemporanea mancanza di sua delega, il Presidente dell'ACI nominerà in via d'urgenza un nuovo Presidente di seggio. Se del caso saranno applicati i termini previsti per il rinvio di cui all'art. 2.6.1 lett. b).

2.6.3 Verifica dei poteri

a) Al fine di consentire la verifica dei poteri, la Segreteria della DSA predispone, per ogni sede elettorale, un tabulato nominativo degli aventi diritto al voto.

b) In sede di verifica dei poteri, gli aventi diritto di voto devono esibire agli Scrutatori un documento di identità personale e la licenza sportiva ACI dell'anno in corso, in originale o in fotocopia.

c) In caso di mancata presentazione del documento di identità personale di cui alla precedente lettera b), all'interessato non è consentito di essere ammesso alle operazioni di voto.

d) Gli Scrutatori, verificata la legittimazione di ciascun elettore, consegnano a questi una scheda elettorale munita di firma in originale di convalida.

2.6.4 Votazioni

a) Sulla scheda elettorale ogni elettore può esprimere sette voti di preferenza, indicando le denominazioni del legale rappresentante della Scuderia/Organizzatore o, in alternativa, la denominazione delle Scuderie/Organizzatori votati.

b) La scheda elettorale votata deve essere deposta nell'urna appositamente predisposta.

c) Al termine della votazione, il Presidente del seggio non deve procedere allo scrutinio delle schede votate, che dovranno essere inviate alla Commissione Elettorale Centrale, presso la Segreteria della DSA (00185 Roma, Via Solferino 32), entro 24 ore dalla chiusura del seggio, mediante corriere espresso o similari. Sarà parimenti trasmessa alla Commissione Elettorale Centrale la seguente documentazione:

- il verbale;

- una copia del tabulato degli aventi diritto al voto con un segno di spunta accanto alle firme di coloro che hanno votato;

- l'urna sigillata contenente le schede votate

- le schede elettorali non utilizzate

d) Il verbale deve riportare il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti, il numero delle schede non utilizzate; deve essere anticipato per e-mail all'indirizzo elezioniorganisportivi@aci.it al termine delle operazioni di voto.

e) Il verbale e il tabulato degli aventi diritto al voto utilizzato per la verifica dei poteri devono essere sottoscritti dal Presidente, dal Segretario del seggio e dagli Scrutatori.

2.6.5 Risultati delle elezioni e proclamazione degli eletti

a) Ricevute, da tutti i seggi elettorali, le urne sigillate con le schede votate e la documentazione di cui al precedente art. 2.6.4 lett. c), la Commissione Elettorale Centrale procede allo scrutinio delle schede e alla proclamazione dei candidati eletti negli Organi Sportivi dell'ACI.

b) In questa prima fase, risultano eletti i sette rappresentanti delle Scuderie e degli Organizzatori che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

c) Sono considerate nulle le schede elettorali:

- che dovessero riportare nominativi di Scuderie/Organizzatori non candidate o in numero superiore a quello prescritto,
- che dovessero contenere elementi tali da lasciare dubbi sulla effettiva volontà del votante,
- che dovessero consentire il riconoscimento del voto.

d) In caso di parità di voti è eletto il candidato con la maggiore anzianità di tesseramento sportivo, spettando agli interessati la prova di tale anzianità. Persistendo la parità, è eletto il candidato più anziano di età.

e) Il risultato finale delle votazioni è pubblicato sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it), costituendo tale pubblicazione comunicazione ufficiale a tutti gli effetti.

2.6.6 Impugnazione dei risultati delle elezioni

a) I candidati e gli aventi diritto di voto partecipanti alle votazioni possono presentare appello davanti alla Corte Federale d'Appello contro i risultati delle elezioni.

Per la presentazione degli appelli devono essere applicati i termini e le procedure previsti nell'Art. 37 del Regolamento di Giustizia Sportiva di ACI, anch'esso pubblicato sul sito www.acisport.it.

I termini per la presentazione degli appelli decorrono dalla data di pubblicazione dei risultati sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it).

La Corte Federale d'Appello, sentito l'interessato, decide inappellabilmente entro il termine di 5 giorni.

b) In caso di accoglimento dell'appello che comporti l'annullamento dei risultati di uno o più seggi elettorali, il Presidente dell'ACI procede a stabilire una nuova data per lo svolgimento delle nuove elezioni provinciali che dovrà essere fissata entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione della Corte Federale d'Appello.

La pubblicazione avviene sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it).

ART. 2.7 ELEZIONE DELLE SCUDERIE/ORGANIZZATORI – SECONDA FASE

I 7 rappresentanti delle Scuderie e degli Organizzatori, di cui all'art. 2.6.5, si riuniscono in assemblea - Assemblea Nazionale – ed eleggono al loro interno, mediante votazione a scrutinio segreto ed ai sensi dell'art. 51.2 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI, 6 rappresentanti nel Consiglio Sportivo Nazionale e 1 rappresentante nella Giunta Sportiva.

Le elezioni sono indette dal Presidente dell'ACI con apposito bando, contenente l'avviso di convocazione e pubblicato sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it).

ART. 2.8 – ELEGGIBILITA'

Sono eleggibili alla carica di rappresentante delle Scuderie/Organizzatori nel Consiglio Sportivo Nazionale e nella Giunta Sportiva i sette rappresentanti delle Scuderie/Organizzatori risultati eletti in seguito alle votazioni presso i seggi provinciali, ai sensi dell'art. 51 del Regolamento di Organizzazione e

Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI. Non è pertanto prevista la presentazione di una nuova candidatura.

La Segreteria della DSA trasmette al Presidente dell'assemblea nazionale l'elenco delle Scuderie/Organizzatori ed i nominativi dei relativi rappresentanti, pubblicato sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it).

ART. 2.9 – INCOMPATIBILITÀ

In materia di incompatibilità si applicano le disposizioni del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI. (art. 41).

ART. 2.10 – ASSEMBLEA NAZIONALE

2.10.1 Convocazione dell'assemblea

a) L'assemblea dei rappresentanti delle Scuderie e degli Organizzatori è convocata dal Presidente dell'ACI. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, con arrotondamento per eccesso.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita non importa quanti saranno gli aventi diritto al voto presenti.

b) Se, per motivi di forza maggiore, l'assemblea non può essere tenuta nel luogo, giorno o orari indicati nell'avviso di convocazione, il Presidente dell'ACI può autorizzarne lo spostamento in una diversa data ricadente entro i 7 giorni successivi alla data prevista originariamente ed eventualmente in luogo e/o orari diversi, dandone comunicazione a tutti i rappresentanti delle Scuderie/Organizzatori risultati eletti nella prima fase.

2.10.2 Presidente e Segretario dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'ACI, o da persona delegata, coadiuvato da un Segretario dallo stesso nominato.

Il Presidente dell'assemblea nomina altresì uno o più scrutatori che non possono essere scelti fra i candidati.

ART. 2.11 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI

Nella sede, nel giorno e negli orari indicati nell'avviso di convocazione, il Presidente dell'assemblea comunica in apertura le denominazioni delle Scuderie/Organizzatori ed i nominativi dei relativi rappresentanti eleggibili e invita i presenti a comunicare verbalmente la loro eventuale indisponibilità ad essere eletti nel CSN o nella GS.

Il Presidente può autorizzare i rappresentanti delle Scuderie/Organizzatori che ne fanno richiesta a svolgere un breve intervento, determinandone la durata.

2.11.1 Diritto di voto

Hanno diritto di voto i legali rappresentanti delle Scuderie/Organizzatori eletti ai sensi dell'art. 51 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI.

Ogni rappresentante delle Scuderie/Organizzatori ha diritto a ricevere una scheda elettorale per votare il proprio rappresentante nella Giunta Sportiva.

Non sono ammessi voti per delega.

2.11.2 Votazione

a) Il Presidente dell'assemblea consegna a ciascuno dei presenti, previa verifica della sua identità mediante il controllo di un documento personale, una scheda elettorale, precedentemente convalidata con firma in originale del Presidente e degli Scrutatori, con la quale può esprimere un numero massimo di un voto di preferenza indicando sulla scheda elettorale la denominazione della Scuderia/Organizzatore per la Giunta Sportiva.

Le Scuderie/Organizzatori che, al termine delle procedure di votazione di cui all'art. 2.11.3, non risulteranno elette nella Giunta Sportiva, sono considerate automaticamente elette nel Consiglio Sportivo Nazionale.

b) Le votazioni sono fatte a scrutinio segreto.

c) Le schede elettorali votate devono essere deposte nell'urna appositamente predisposta.

d) Sono considerate nulle le schede elettorali:

- che dovessero riportare denominazioni di Scuderie/Organizzatori diverse da quelle eleggibili o in numero superiore a quello prescritto,
- che dovessero contenere elementi tali da lasciare dubbi sulla effettiva volontà del votante,
- che dovessero consentire il riconoscimento del voto.

2.11.3 Risultati delle elezioni e proclamazione del vincitore

a) Al termine della votazione, il Presidente dà inizio allo scrutinio delle schede redigendo il verbale delle operazioni con il risultato della votazione.

b) In caso di parità di voti, risulta eletto il rappresentante delle Scuderie/Organizzatori che in sede di ballottaggio tra gli ex-aequo, da effettuarsi nello stesso giorno dell'assemblea, ha riportato il maggior numero di voti validamente espressi.

In caso di ulteriore parità di voti, è eletto il rappresentante delle Scuderie/Organizzatori con una maggiore anzianità di tesseramento sportivo nella categoria di competenza, spettando all'interessato la prova di tale anzianità. Persistendo la parità, è eletto il rappresentante delle Scuderie/Organizzatori più anziano di età.

c) Risolti gli ex-aequo così come previsto nella precedente lett.b), il Presidente dell'assemblea comunica gli eletti nella Giunta Sportiva e nel Consiglio Sportivo Nazionale e cura la trasmissione del verbale, dell'elenco degli aventi diritto al voto con un segno di spunta accanto alle firme di coloro che hanno votato, delle schede votate e delle schede elettorali non utilizzate alla Commissione Elettorale Centrale presso la Segreteria della DSA – 00185 Roma – Via Solferino 32.

d) Il verbale dell'assemblea deve riportare il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti, il numero delle schede votate che vengono trasmesse alla Commissione Elettorale Centrale in busta chiusa.

e) Il verbale dell'assemblea e l'elenco degli aventi diritto al voto utilizzato per la verifica dei poteri devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

f) La Commissione Elettorale Centrale, dopo aver effettuato il controllo delle operazioni di voto, proclama gli eletti e dà disposizione per la pubblicazione dei risultati finali delle votazioni sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it).

2.11.4 Impugnazione dei risultati delle elezioni

a) I rappresentanti delle Scuderie e degli Organizzatori partecipanti all'assemblea possono presentare appello davanti alla Corte Federale d'Appello contro i risultati delle elezioni relative ai rappresentanti delle Scuderie/Organizzatori nel Consiglio Sportivo Nazionale e nella Giunta Sportiva.

Fatta eccezione per il preavviso, che deve essere presentato per iscritto al Presidente dell'assemblea entro quindici minuti dalla comunicazione dei risultati, sono applicati i termini e le procedure previsti nell'Art. 37 del Regolamento di Giustizia Sportiva di ACI, anch'esso pubblicato sul sito www.acisport.it.

La Corte Federale d'Appello, sentito l'interessato, decide inappellabilmente entro il termine di 5 giorni.

b) In caso di accoglimento dell'appello che comporti l'annullamento dei risultati dell'assemblea, il Presidente dell'ACI stabilisce una nuova data per lo svolgimento della nuova assemblea che dovrà essere fissata entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione della Corte Federale d'Appello, dandone comunicazione a tutti i rappresentanti delle Scuderie/Organizzatori eleggibili.

ART. 3
ELEZIONE DEGLI UFFICIALI DI GARA NEGLI ORGANI SPORTIVI
DELL'ACI – CONSIGLIO SPORTIVO NAZIONALE E GIUNTA SPORTIVA
(eleggibilità, candidature, seggi, assemblea, diritto di voto, procedure di votazione)

ART. 3.1 ELEZIONE DEGLI UFFICIALI DI GARA – PRIMA FASE

a) A norma degli artt. 8.1 lett. e) e 9.1 lett. d) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI, gli Ufficiali di Gara che compongono gli Organi Sportivi dell'ACI - Consiglio Sportivo Nazionale e Giunta Sportiva - sono eletti nella prima fase presso i seggi provinciali, sulla base di una lista nazionale e mediante votazione a scrutinio segreto, dai titolari di licenza sportiva ACI di Ufficiale di Gara, secondo le rispettive categorie

b) Le elezioni sono indette dal Presidente dell'ACI con apposito bando nel quale deve essere indicato il termine e le modalità per la presentazione delle candidature nonché le date, il luogo e gli orari di svolgimento delle elezioni.

Il bando è pubblicato sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it).

ART. 3.2 ELEGGIBILITÀ

3.2.1 Requisiti di eleggibilità

Sono eleggibili alla carica di Ufficiale di Gara negli Organi Sportivi dell'ACI coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) essere maggiorenni alla data della presentazione della candidatura;

c) essere titolari di licenze sportive ACI di Ufficiale di Gara in corso di validità alla data di presentazione della candidatura ed esserlo stati per almeno due anni negli ultimi dieci anni precedenti quello delle elezioni:

- per il posto di rappresentante dei Commissari Sportivi Nazionali, si possono candidare gli Ufficiali di gara auto e karting con le attuali qualifiche di CSA e CSB;

- per il posto di rappresentante dei Commissari Tecnici Nazionali, si possono candidare gli Ufficiali di gara auto e karting con le attuali qualifiche di CTA e CTB;

- per il posto di rappresentante dei Direttori di Gara Nazionali, si possono candidare gli Ufficiali di gara auto e karting con la qualifica di DGA e DGB;

- per il posto di rappresentante degli Ufficiali di Gara Regionali e Provinciali si possono candidare gli Ufficiali di gara auto e karting con le qualifiche CSC, CTC, VS,VT, SM, CPQ, CPP, CPR e CP).

In via prioritaria i candidati devono essere in possesso delle richiamate qualifiche anche per almeno due anni negli ultimi dieci anni precedenti quello delle elezioni, salvo diversa nomenclatura utilizzata per le stesse negli anni precedenti.

Sono inclusi i titolari di licenza Senior e coloro che sono inseriti nel Ruolo Speciale di ciascuna categoria. Sono esclusi i titolari di licenze sportive emesse in convenzione con gli EPS, coloro che sono inseriti nel Ruolo d'Onore ed i titolari di licenza di Ufficiale di Gara Tirocinante.

d) essere titolari di patente di guida;

e) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a un anno;

f) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, provvedimenti disciplinari definitivi di sospensione dell'attività sportiva complessivamente superiori ad un anno da parte della FIA, dell'ACI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI o di altri Organismi sportivi internazionali riconosciuti;

g) non avere subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

h) non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività imprenditoriale e/o commerciale direttamente collegata alla gestione sportiva dell'ACI;

i) non avere in essere - anche tramite la partecipazione ad associazioni, scuderie o società - controversie giudiziarie contro la FIA, l'ACI, il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline sportive associate del CONI o contro altro organismi riconosciuti dal CONI stesso;

l) essere in possesso del titolo di studio del diploma di scuola media inferiore;

3.2.2 Mancanza o perdita dei requisiti

La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente paragrafo, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

ART. 3.3 - INCOMPATIBILITÀ

In materia di incompatibilità si applicano le disposizioni del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI. (art. 41).

ART. 3.4 – CANDIDATURE

3.4.1 Presentazione

Le domande di candidatura per l'elezione negli Organi Sportivi dell'ACI, sottoscritte dall'interessato ed in carta semplice, devono pervenire alla Direzione per lo Sport Automobilistico di ACI – Segreteria (00185 Roma, Via Solferino 32) inderogabilmente entro il termine indicato nel bando elettorale a mezzo posta o PEC (direzionesportautomobilistico@pec.aci.it) o all'indirizzo e-mail dedicato (elezioniorganisportivi@aci.it).

Le domande, pur spedite entro i termini, non saranno ammesse se pervenute oltre il termine fissato dal bando.

Non sono ammesse, per una stessa persona, candidature plurime.

3.4.2 Documentazione

La domanda di ammissione alle elezioni (candidatura) deve contenere:

a) le informazioni relative alla residenza, ai numeri di telefono (fissi e mobili) e di fax e all'indirizzo di posta elettronica eletto al fine del ricevimento di eventuali comunicazioni;

b) la dichiarazione di accettazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI e delle presenti procedure elettorali;

c) la fotocopia delle licenze sportive ACI di cui al precedente par. 3.2.1, lettera c).

In sostituzione della fotocopia è ammessa una dichiarazione sostitutiva di possesso rilasciata dalla DSA o dall'Automobile Club interessato;

d) una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle incompatibilità di cui ai precedenti artt. 1.2 e 1.3;

e) un breve curriculum sportivo dove dovrà essere indicato, ai fini della soluzione di eventuali ex-aequo nelle votazioni, anche l'anno del primo tesseramento sportivo e la qualifica.

E' facoltà della Commissione Elettorale Centrale chiedere ai candidati eventuali integrazioni della documentazione presentata al fine di valutarne l'ammissibilità.

3.4.3 Accettazione e pubblicazione delle candidature

La Commissione Elettorale Centrale di cui all'art. 48 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI, verificata la regolarità della documentazione presentata, predispone la lista, unica per tutto il territorio nazionale, delle candidature ammesse degli Ufficiali di Gara ai fini della sua pubblicazione sul sito Internet ufficiale delle Attività Sportive dell'ACI (www.acisport.it).

In caso di mancata accettazione della candidatura, la decisione della Commissione è comunicata entro due giorni all'indirizzo di posta elettronica eletto dal candidato interessato al fine del ricevimento di eventuali comunicazioni e pubblicata sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it).

Alla Commissione Elettorale Centrale possono essere presentate eventuali richieste di riesame delle candidature, sulla base di nuova documentazione e motivazioni a confutazione di quelle prodotte dai

candidati, entro il termine perentorio di due giorni dalla pubblicazione delle candidature ammesse nel sito Internet ufficiale delle Attività Sportive dell'ACI (www.acisport.it). La Commissione Centrale, sentito l'interessato, decide entro il termine di 5 giorni.

Avverso la decisione di inammissibilità delle candidature è ammesso ricorso alla Corte Federale d'Appello entro il termine perentorio di due giorni dalla data di pubblicazione della lista delle candidature ammesse nel sito Internet ufficiale delle Attività Sportive dell'ACI (www.acisport.it). alla Corte Federale d'Appello, sentito l'interessato, decide inappellabilmente entro il termine di 5 giorni.

3.4.4 Mancata presentazione o accettazione delle candidature

Qualora, trascorsi i termini indicati nel precedente par. 3.4.1, siano state presentate candidature in numero inferiore a quattro il/i posti riservati ai rappresentanti degli Ufficiali di Gara negli Organi Sportivi dell'ACI risulteranno vacanti.

L'Organo si riterrà comunque costituito con i due terzi delle candidature presentate e sarà successivamente integrato nei 90 giorni successivi.

Lo stesso principio sarà seguito anche nel caso in cui la Commissione Elettorale Centrale dovesse accettare meno di quattro candidature.

ART. 3.5 – DIRITTO DI VOTO

a) Hanno diritto di voto i titolari di licenza sportiva ACI di Ufficiale di Gara, ad esclusione dei titolari di licenze sportive emesse in convenzione con gli EPS ed i titolari di licenza di Tirocinante, a condizione di:

- essere maggiorenni

- essere titolari di licenza sportiva ACI di Ufficiale di Gara (DGA, DGB, CSA, CSB, CTA, CTB, CSC, CTC, VS, VT, SM, Crono, CP, CPQ, CPP e CPR) - rilasciata entro la data indicata nel bando elettorale - e di esserlo stati almeno nell'anno precedente quello delle elezioni, salvo diversa nomenclatura utilizzata per le stesse nell'anno precedente.

In ragione dei regolari passaggi di qualifica da un anno all'altro, non è necessario per l'elettore provare di avere la stessa qualifica sia nell'anno in corso che in quello passato.

b) Gli Ufficiali di Gara devono votare presso le sedi dei seggi situati nella provincia di residenza.

c) Non sono ammessi voti per delega.

ART. 3.6 –DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI

3.6.1 Seggi elettorali

a) Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli Ufficiali di Gara negli Organi Sportivi dell'ACI si svolgono presso i seggi elettorali situati nelle sedi di ogni Automobile Club provinciale o locale;

b) se, per motivi di forza maggiore, le elezioni non si possono svolgere nel luogo, giorno o orari indicati nel bando, il Presidente dell'ACI può autorizzarne lo spostamento in una diversa data ricadente entro i sette giorni successivi ed eventualmente in luogo e/o orari diversi. In questo caso la comunicazione sul sito deve avvenire almeno tre giorni prima della nuova data;

c) nel seggio elettorale il Presidente avrà cura di affiggere in maniera ben visibile le liste dei candidati trasmesse dalla Segreteria della DSA;

d) per le operazioni di voto, i seggi elettorali devono rimanere aperti per tutto il periodo indicato nel bando elettorale. Trascorso tale termine, il Presidente del seggio può prorogare l'orario di chiusura delle operazioni di voto per consentire agli elettori, eventualmente già presenti presso il seggio entro l'orario di chiusura, di esprimere il loro voto.

Il Presidente può inoltre dichiarare concluse le operazioni di voto anche prima della scadenza del termine se tutti gli aventi diritto al voto hanno votato.

All'interno del seggio possono essere sempre presenti i candidati, mentre i votanti sono ammessi limitatamente al periodo necessario per l'esercizio del loro voto;

e) il Presidente nomina uno o più Scrutatori che non possono essere scelti fra i candidati;

f) al Presidente del seggio ed agli Scrutatori spetta il compito di controllare la regolarità di svolgimento delle operazioni di voto, di redigere il verbale e curarne la trasmissione alla Commissione Elettorale Centrale, unitamente a tutto il materiale elettorale;

g) le schede elettorali devono essere convalidate, con firma in originale, dal Presidente e dagli Scrutatori;

h) gli Scrutatori hanno il compito di verificare gli aventi diritto al voto.

3.6.2 Presidenti e Segretari dei seggi

Ogni seggio è presieduto dal Presidente dell'Automobile Club sede del seggio o da persona delegata, coadiuvato da un Segretario dallo stesso nominato.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure elettorali, in caso di assenza del Presidente del seggio con contemporanea mancanza di sua delega, il Presidente dell'ACI nominerà in via d'urgenza un nuovo Presidente di seggio. Se del caso saranno applicati i termini previsti per il rinvio di cui all'art. 3.6.1 lett. b).

3.6.3 Verifica dei poteri

a) Al fine di consentire la verifica dei poteri, la Segreteria della DSA predispone, per ogni sede elettorale e per ognuna delle categorie di Ufficiali di Gara di cui all'art. 3.5 lett. a), un tabulato nominativo degli aventi diritto al voto;

b) In sede di verifica dei poteri, gli aventi diritto di voto devono esibire agli Scrutatori un documento di identità personale e la licenza sportiva ACI dell'anno in corso e, in originale o in fotocopia;

c) In caso di mancata presentazione del documento di identità personale di cui alla precedente lettera b), all'interessato non è consentito di essere ammesso alle operazioni di voto;

d) se l'elettore è titolare per l'anno in corso di più licenze di Ufficiale di Gara per categorie diverse potrà esprimere un solo voto per ogni categoria la categoria più alta secondo la seguente scala progressiva:

CSA, CSB,

CTA, CTB

DGA, DGB

ALTRE qualifiche (CSC, CTC, VS, VT, SM, CP, CPP, CPQ e CPR)

e) Gli Scrutatori, verificata la legittimazione di ciascun elettore, consegnano a questi una scheda elettorale munita di firma in originale di convalida.

3.6.4 Votazioni

Sulla scheda elettorale devono essere indicati i cognomi dei candidati votati. In caso di candidati aventi lo stesso cognome, oltre a questo deve essere indicato anche il nome.

a) Per la votazione del proprio rappresentante degli Ufficiali di Gara, ogni elettore può esprimere un solo voto di preferenza, in base alla propria qualifica:

- un voto per un Direttore di Gara Nazionale DGA e DGB

- un voto per un Commissario Sportivo Nazionale – CSA e CSB

- un voto per un Commissario Tecnico Nazionale – CTA e CTB

- un voto per un Ufficiale di Gara delle altre qualifiche Commissario Sportivo Regionale (CSC), Commissario Tecnico Regionale (CTC), Verificatore Sportivo (VS), Verificatore Tecnico (VT), Segretario di Manifestazione (SM), Commissario di Percorso (CP), Commissario di Percorso Capo Posto (CPP), Commissario di Percorso Qualificato (CPQ) e Commissario di Percorso Capo Prova (CPR).

b) La scheda elettorale votata deve essere deposta nell'urna sigillata appositamente predisposta.

c) Al termine della votazione, il Presidente del seggio non deve procedere allo scrutinio delle schede votate, che dovranno essere inviate alla Commissione Elettorale Centrale, presso la Segreteria della DSA (00185 Roma, Via Solferino 32), entro 24 ore dalla chiusura del seggio, mediante corriere espresso o similari. Sarà parimenti trasmessa alla Commissione Elettorale Centrale la seguente documentazione:

- il verbale;

- una copia del tabulato degli aventi diritto al voto con un segno di spunta accanto alle firme di coloro che hanno votato;
- l'urna sigillata contenente le schede votate
- le schede elettorali non utilizzate

d) Il verbale deve riportare il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti e il numero delle schede non utilizzate.

e) Il verbale e il tabulato degli aventi diritto al voto utilizzato per la verifica dei poteri devono essere sottoscritti dal Presidente, dal Segretario del seggio e dagli Scrutatori.

3.6.5 Risultati delle elezioni e proclamazione degli eletti

a) Ricevute, da tutti i seggi elettorali, le urne sigillate con le schede votate e la documentazione di cui al precedente art. 3.6.4 lett. c), la Commissione Elettorale Centrale procede allo scrutinio delle schede e alla proclamazione dei candidati eletti negli Organi Sportivi dell'ACI.

b) In questa prima fase, risultano eletti:

- il Direttore di Gara Nazionale che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi
- il Commissario Sportivo Nazionale che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi,
- il Commissario Tecnico Nazionale che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi,
- l'Ufficiale di Gara delle altre qualifiche che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.

c) Sono considerate nulle le schede elettorali:

- che dovessero riportare nominativi di persone non candidate o nominativi in numero superiore a quello prescritto,
- che in caso di omonimia tra candidati non dovessero indicare, oltre al cognome, anche il nome,
- che dovessero contenere elementi tali da lasciare dubbi sulla effettiva volontà del votante,
- che dovessero consentire il riconoscimento del voto.

d) In caso di parità di voti è eletto il candidato con la maggiore anzianità di tesseramento sportivo, spettando agli interessati la prova di tale anzianità. Persistendo la parità, è eletto il candidato più anziano di età.

e) Il risultato finale delle votazioni è pubblicato sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it), costituendo tale pubblicazione comunicazione ufficiale a tutti gli effetti.

3.6.6 Impugnazione dei risultati delle elezioni

a) I candidati e gli aventi diritto di voto partecipanti alle votazioni possono presentare appello davanti alla Corte Federale d'Appello contro i risultati delle elezioni.

Per la presentazione degli appelli devono essere applicati i termini e le procedure previsti nell'Art. 37 del Regolamento di Giustizia Sportiva di ACI, anch'esso pubblicato sul sito www.acisport.it.

I termini per la presentazione degli appelli decorrono dalla data di pubblicazione dei risultati sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it).

La Corte Federale d'Appello, sentito l'interessato, decide inappellabilmente entro il termine di 5 giorni.

b) In caso di accoglimento dell'appello che comporti l'annullamento dei risultati di uno o più seggi elettorali, il Presidente dell'ACI procede a stabilire una nuova data per lo svolgimento delle nuove elezioni provinciali che dovrà essere fissata entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione della Corte Federale d'Appello.

La pubblicazione avviene sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it).

ART. 3.7 ELEZIONE DEGLI UFFICIALI DI GARA – SECONDA FASE

I 4 rappresentanti degli Ufficiali di Gara, di cui all'art. 3.6.5, si riuniscono in assemblea - Assemblea Nazionale – ed eleggono al loro interno, mediante votazione a scrutinio segreto ed ai sensi dell'art. 51.2 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI, 3 rappresentanti nel Consiglio Sportivo Nazionale e 1 rappresentante nella Giunta Sportiva.

Le elezioni sono indette dal Presidente dell'ACI con apposito bando. Il bando che contiene l'avviso di convocazione è pubblicato sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it).

ART. 3.8 – ELEGGIBILITA'

Sono eleggibili alla carica di Ufficiale di Gara nel Consiglio Sportivo Nazionale e nella Giunta Sportiva i quattro Ufficiali di Gara risultati eletti in seguito alle votazioni presso i seggi provinciali, ai sensi dell'art. 51 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI. Non è pertanto prevista la presentazione di una nuova candidatura.

La Segreteria della DSA trasmette al Presidente dell'assemblea nazionale l'elenco dei nominativi degli Ufficiali di Gara, pubblicato sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it), indicando, per ciascuno di essi la qualifica per la quale è stato eletto: rappresentante dei Direttori di Gara, Rappresentante dei Commissari Sportivi Nazionali, Rappresentante dei Commissari Tecnici Nazionali, Rappresentante degli Ufficiali di Gara delle altre qualifiche.

ART. 3.9 – INCOMPATIBILITÀ

In materia di incompatibilità si applicano le disposizioni del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI. (art. 41)

ART. 3.10 – ASSEMBLEA NAZIONALE

3.10.1 Convocazione dell'assemblea

a) L'assemblea degli Ufficiali di Gara è convocata dal Presidente dell'ACI.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, con arrotondamento per eccesso.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita non importa quanti saranno gli aventi diritto al voto presenti.

b) Se, per motivi di forza maggiore, l'assemblea non può essere tenuta nel luogo, giorno o orari indicati nell'avviso di convocazione, il Presidente dell'ACI può autorizzarne lo spostamento in una diversa data ricadente entro i 7 giorni successivi alla data prevista originariamente ed eventualmente in luogo e/o orari diversi, dandone comunicazione a tutti gli Ufficiali di Gara risultati eletti nella prima fase.

3.10.2 Presidente e Segretario dell' assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'ACI, o da persona delegata, coadiuvato da un Segretario dallo stesso nominato.

Il Presidente dell'assemblea nomina altresì uno o più scrutatori che non possono essere scelti fra i candidati.

ART. 3.11 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI

Nella sede, nel giorno e negli orari indicati nell'avviso di convocazione, il Presidente dell'assemblea comunica in apertura i nomi degli Ufficiali di Gara eleggibili e invita i presenti a comunicare verbalmente la loro eventuale indisponibilità ad essere eletti nel CSN o nella GS.

Il Presidente può autorizzare gli Ufficiali di Gara che ne fanno richiesta a svolgere un breve intervento, determinandone la durata.

3.11.1 Diritto di voto

Hanno diritto di voto gli Ufficiali di Gara eletti ai sensi dell'art. 51 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI.

Ogni Ufficiale di Gara ha diritto a ricevere una scheda elettorale per votare il proprio rappresentante nella Giunta Sportiva.

Non sono ammessi voti per delega.

3.11.2 Votazione

a) Il Presidente dell'assemblea consegna a ciascuno dei presenti, previa verifica della sua identità mediante il controllo di un documento personale, una scheda elettorale, precedentemente convalidata con firma in originale del Presidente e degli Scrutatori, con la quale può esprimere un voto di preferenza indicando sulla scheda elettorale il cognome dell' Ufficiale di Gara per la Giunta Sportiva.

In caso di candidati aventi lo stesso cognome, oltre a questo deve essere indicato anche il nome.

Gli Ufficiali di Gara che, al termine delle procedure di votazione di cui all'art. 3.11.3, non risulteranno eletti nella Giunta Sportiva, sono considerati automaticamente eletti nel Consiglio Sportivo Nazionale.

- b) Le votazioni sono fatte a scrutinio segreto.
- c) Le schede elettorali votate devono essere deposte nell'urna appositamente predisposta.
- d) Sono considerate nulle le schede elettorali:
 - che dovessero riportare nominativi di persone diverse dagli Ufficiali di Gara da eleggere o nominativi in numero superiore a quello prescritto,
 - che in caso di omonimia tra candidati non dovessero indicare, oltre al cognome, anche il nome,
 - che dovessero contenere elementi tali da lasciare dubbi sulla effettiva volontà del votante,
 - che dovessero consentire il riconoscimento del voto.

3.11.3 Risultati delle elezioni e proclamazione del vincitore

- a) Al termine della votazione, il Presidente dà inizio allo scrutinio delle schede redigendo il verbale delle operazioni con il risultato della votazione.
- b) In caso di parità di voti, risulta eletto l' Ufficiale di Gara che in sede di ballottaggio tra gli ex-aequo, da effettuarsi nello stesso giorno dell'assemblea, ha riportato il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di ulteriore parità di voti, è eletto l' Ufficiale di Gara con una maggiore anzianità di tesseramento sportivo, spettando all'interessato la prova di tale anzianità. Persistendo la parità, è eletto l' Ufficiale di Gara più anziano di età.
- c) Risolti gli ex-aequo così come previsto nella precedente lett. b), il Presidente dell'assemblea proclama gli eletti nella Giunta Sportiva e nel Consiglio Sportivo Nazionale e cura la trasmissione del verbale, dell'elenco degli aventi diritto al voto con un segno di spunta accanto alle firme di coloro che hanno votato, delle schede votate e delle schede elettorali non utilizzate alla Commissione Elettorale Centrale presso la Segreteria della DSA Sportive – 00185 Roma – Via Solferino 32.
- d) Il verbale dell'assemblea deve riportare il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti, il numero delle schede votate che vengono trasmesse alla Commissione Elettorale Centrale in busta chiusa.
- e) Il verbale dell'assemblea e l'elenco degli aventi diritto al voto utilizzato per la verifica dei poteri devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
- f) La Commissione Elettorale Centrale, dopo aver effettuato il controllo delle operazioni di voto, proclama gli eletti e dà disposizione per la pubblicazione dei risultati finali delle votazioni sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it).

3.11.4 Impugnazione dei risultati delle elezioni

- a) Gli Ufficiali di Gara partecipanti all'assemblea possono presentare appello davanti alla Corte Federale d'Appello contro i risultati delle elezioni relative ai rappresentanti degli Ufficiali di Gara nel Consiglio Sportivo Nazionale e nella Giunta Sportiva.
Fatta eccezione per il preavviso, che deve essere presentato per iscritto al Presidente dell'assemblea entro quindici minuti dalla comunicazione dei risultati, sono applicati i termini e le procedure previsti nell'Art. 37 del Regolamento di Giustizia Sportiva di ACI, anch'esso pubblicato sul sito www.acisport.it.
I termini per la presentazione degli appelli decorrono dalla data di pubblicazione dei risultati sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it). La Corte Federale d'Appello, sentito l'interessato, decide inappellabilmente entro il termine di 5 giorni.
- b) In caso di accoglimento dell'appello che comporti l'annullamento dei risultati dell'assemblea, il Presidente dell'ACI stabilisce una nuova data per lo svolgimento della nuova assemblea che dovrà essere fissata entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione della Corte Federale d'Appello, dandone comunicazione a tutti gli Ufficiali di Gara eleggibili.